

COMMISSIONE VII

DIFESA

XXXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PACCIARDI

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposta e disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
DURAND DE LA PENNE: Stato giuridico dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri. (903);		
Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa della Arma dei carabinieri. (2853)		
PRESIDENTE	316, 321, 323, 325, 326, 328	
BACCELLI, <i>Relatore</i>	316, 321, 325, 326, 328	
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	320, 323, 325, 326, 328	
CUTTITTA	322, 323	
BUFFONE	327, 328	
LEONE RAFFAELE	328	
Proposta di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):		
BOLDI ed altri: Modifica degli articoli 61 e 62 e del quadro XIII della annessa tabella n. 1 della legge 12 novembre 1955, n. 1137. (2443)		
PRESIDENTE	330	
LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i>	330	
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	330	
Proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
ANDREUCCI e SALIZZONI: Convalida dei corsi superiori tecnici di artiglieria tenuti dal Ministero della difesa anteriormente al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, e non convalidati dalla legge 31 luglio 1956, n. 917. (2751)		
PRESIDENTE	330, 331	
CORONA GIACOMO, <i>Relatore</i>	330	
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	331	
ANDREUCCI	331	
Senatori PALERMO e FORTUNATI: Aumento della indennità annua agli aiutanti di battaglia. (<i>Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato</i>). (2810)		
PRESIDENTE	331	
CHIATANTE, <i>Relatore</i>	332	
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	332	
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari, ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali. (2854)		
PRESIDENTE	332, 333, 335	
BUFFONE, <i>Relatore</i>	332	
CLOCCHIATTI	333	
BORIN	333	
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	333, 335	
BOLDRINI	333	
CORONA GIACOMO	335	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE	335	

La seduta comincia alle 16,30.

BUFFONE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Durand de la Penne: Stato giuridico dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (309) e del disegno di legge: Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (2853).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata della proposta di legge del deputato Durand de la Penne e del disegno di legge entrambi vertenti sull'identica materia dello stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

Come è noto, i due progetti furono oggetto di un attento esame in sede referente nella seduta del 22 marzo 1961 ed al termine della discussione generale, su proposta dell'onorevole Relatore, venne deliberato all'unanimità di richiedere all'onorevole Presidente della Camera il trasferimento della proposta e del disegno di legge alla sede legislativa. L'onorevole Presidente della Camera accolse la richiesta ed oggi, quindi, iniziamo l'esame in sede legislativa.

L'onorevole Relatore si rimette alla relazione già svolta in sede referente.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

BACCELLI, *Relatore*. Propongo di scegliere come testo base per la discussione il disegno di legge n. 2853.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Relatore di scegliere come testo base il disegno di legge.

(*È approvata*).

Passiamo all'esame degli articoli. Avverto che ne darò successivamente lettura e che, in assenza di osservazioni o di proposte di emendamento, li porrò immediatamente in votazione.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Lo stato del militare di truppa dell'Arma dei carabinieri è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.

Lo stato sorge col conferimento del grado e cessa con la perdita dello stesso.

(*È approvato*).

ART. 2.

I militari di truppa dell'Arma dei carabinieri si distinguono in:

- a) appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in servizio continuativo;
- b) appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in ferma volontaria o in rafferma;
- c) appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in congedo;
- d) appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in congedo assoluto.

È ammesso in servizio continuativo il militare di truppa che, ultimata la seconda rafferma triennale, sia riconosciuto meritevole di rimanere in servizio.

Occupano posti di organico i militari di truppa di cui alle lettere a) e b) del primo comma.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo o in ferma volontaria o in rafferma non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, né comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.

(*È approvato*).

TITOLO II.

MILITARI DI TRUPPA IN SERVIZIO CONTINUATIVO

CAPO I.

DEL SERVIZIO CONTINUATIVO IN GENERALE

ART. 4.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo è vincolato da rapporto di impiego di carattere stabile.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo può trovarsi in una delle seguenti posizioni:

- servizio effettivo;
- aspettativa;
- sospensione dal servizio.

(*È approvato*).

ART. 5.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo subisce una detrazione di anzianità quando sia stato detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese, o sia stato sospeso dal servizio per motivi disciplinari, o sia stato in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio qualora in un triennio, in una o più volte e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in tale posizione.

La detrazione di anzianità è pari al tempo trascorso in una delle suddette situazioni.

(È approvato).

CAPO II.

SERVIZIO EFFETTIVO, ASPETTATIVA,
SOSPENSIONE DAL SERVIZIO

ART. 6.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio effettivo deve possedere l'idoneità fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, comandi ed uffici.

(È approvato).

ART. 7.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri può essere collocato in aspettativa per provata infermità. È altresì collocato di diritto in aspettativa per prigionia di guerra.

L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata.

Prima del collocamento in aspettativa per infermità al militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.

L'aspettativa è disposta con determinazione del comandante generale dell'Arma e decorre dalla data fissata nella determinazione stessa; nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.

(È approvato).

ART. 8.

Al militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attività di servizio.

Al militare in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio competono i tre quinti della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente da causa di servizio è computato per intero; il tempo trascorso in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio è computato per metà.

(È approvato).

ART. 9.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri può essere sospeso precauzionalmente dal servizio quando sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui possa derivare la perdita del grado. Il provvedimento è sempre adottato nei confronti di colui a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri può essere, altresì, sospeso dal servizio per motivi disciplinari o penali.

La sospensione per motivi disciplinari è inflitta, previa contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato, per fatti di notevole gravità.

La sospensione per motivi penali si applica, salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, nei confronti di colui che sia stato condannato all'arresto per tempo non inferiore a un mese.

La sospensione dal servizio è disposta con determinazione del comandante generale dell'Arma.

(È approvato).

ART. 10.

La sospensione precauzionale è revocata a tutti gli effetti se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

Oltre che nei casi di cui al comma precedente, la sospensione per motivi precauzionali è revocata a tutti gli effetti quando, dopo il proscioglimento in sede penale, non siano stati disposti accertamenti disciplinari ovvero questi si siano conclusi senza dar luogo a provvedimenti di stato. Se sia stata inflitta la sospensione per motivi disciplinari, nel periodo di tempo di tale sospensione

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

viene computato il periodo di quella precauzionale sofferta, revocando l'eventuale eccedenza.

La sospensione per motivi disciplinari non può avere durata inferiore a un mese né superiore a sei.

La sospensione per motivi penali dura per tutto il tempo di espiazione della pena.

(*È approvato*).

ART. 11.

Al militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, durante la sospensione dal servizio, compete la metà della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà.

(*È approvato*).

CAPO III.

CESSAZIONE DAL SERVIZIO
CONTINUATIVO

ART. 12.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri cessa dal servizio continuativo al compimento del cinquantaduesimo anno di età se appuntato e del quarantottesimo anno di età se carabiniere scelto o carabiniere.

Anche prima del raggiungimento del limite di età il personale di cui al comma precedente può cessare dal servizio continuativo per una delle seguenti cause:

- a) infermità;
- b) domanda;
- c) scarso rendimento;
- d) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari;
- e) nomina all'impiego civile;
- f) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo è adottato:

con determinazione ministeriale, per i casi di cui alle lettere c), d) e f);

con determinazione del comandante generale dell'Arma, per gli altri casi.

(*È approvato*).

ART. 13.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquisito l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio,

sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

Se trattisi di infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il militare consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni vigenti.

Se trattisi di infermità non proveniente da causa di servizio si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni dell'articolo 20 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 14.

Al militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, che cessi o abbia cessato dal servizio continuativo per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.

Al militare suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio continuativo non abbia raggiunto, neppure con l'aumento di cui al comma precedente, il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, è corrisposta, dalla data in cui cessi o abbia cessato dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra nonché un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultima paga percepita, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.

Il beneficio di cui al presente articolo compete anche al militare che consegua o abbia

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio continuativo: in tal caso, resta escluso l'aumento di sei anni.

(È approvato).

ART. 15.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, che per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio continuativo, salvo il disposto del comma successivo ed è collocato, a seconda dell'idoneità, in congedo o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.

Il militare può, a domanda, continuare a rimanere in servizio continuativo qualora conservi l'idoneità al servizio incondizionato. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data di concessione della pensione o assegno rinnovabile. L'idoneità è accertata dal collegio medico legale.

Il militare che sia cessato dal servizio continuativo ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno è riammesso in servizio continuativo se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio continuativo o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio continuativo, e sempre che non sia stato raggiunto dal limite di età. Per il periodo trascorso fuori dal servizio continuativo il militare è considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

Al militare che, per aver superato i limiti di cui al precedente comma, non possa ottenere la riammissione si applicano a seconda della durata del servizio le disposizioni dell'articolo 20 della presente legge a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile.

(È approvato).

ART. 16.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che ha compiuto venti anni di servizio effettivo può, a domanda, cessare dal servizio continuativo con diritto al normale trattamento di quiescenza.

Il militare che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto può egualmente cessare, a domanda, dal servizio continuativo, ma non consegue alcun trattamento di quiescenza.

Il comandante generale dell'Arma ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.

Il militare che cessa dal servizio continuativo a domanda è collocato in congedo.

L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

(È approvato).

ART. 17.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che dia scarso rendimento è dispensato dal servizio continuativo ed è collocato in congedo.

Il provvedimento è adottato in seguito a proposta delle autorità gerarchiche da cui il militare dipende e previo parere delle autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

(È approvato).

ART. 18.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio dei militari cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo.

L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

(È approvato).

ART. 19.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che consegue la nomina all'impiego civile cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo.

(È approvato).

ART. 20.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che cessa dal servizio continuativo per età, per infermità non proveniente da causa di servizio, per scarso rendimento,

per inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio;

a) se ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

Al militare di truppa cessato dal servizio per infermità o per scarso rendimento sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti ai pari grado in servizio; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

(È approvato).

ART. 21.

Al militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, che cessa dal servizio continuativo per età o per infermità proveniente da causa di servizio, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità speciale annua lorda, non reversibile di lire cinquantamila.

Tale indennità compete fino al compimento degli anni 65.

L'indennità stabilita dal presente articolo compete, fino al compimento degli anni 65, al militare di truppa che si trovi nelle condizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 14 in aggiunta alla pensione o all'assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore previsti dai commi suddetti. Per il militare che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 14 l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non può, però, in alcun caso, superare tale somma.

(È approvato).

ART. 22.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, nei cui riguardi si verifica una delle cause di cessazione dal servizio continuativo

prevista dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del militare dal servizio continuativo si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.

(È approvato).

TITOLO III

MILITARI DI TRUPPA IN FERMA VOLONTARIA O IN RAFFERMA

ART. 23.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in ferma volontaria o in rafferma è vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato.

La durata della ferma volontaria e delle rafferme è stabilita dalle apposite disposizioni di legge.

(È approvato).

ART. 24.

Il militare di truppa che ha ultimato la seconda rafferma e che ne faccia domanda almeno 60 giorni prima della relativa scadenza, è ammesso nel servizio continuativo se dichiarato meritevole di rimanere nell'Arma dei carabinieri dal proprio comandante di legione.

Il comandante di legione, qualora non ritenga il militare idoneo al passaggio in servizio continuativo, sottopone in via gerarchica alla decisione del comandante generale dell'Arma proposta per la cessazione dal servizio del militare.

Nel caso di diniego dell'ammissione al servizio continuativo il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio dal militare oltre la scadenza della rafferma è considerato come servizio prestato in rafferma.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È parso al Governo che la decisione relativa all'ammissione o meno del militare nel servizio continuativo, non debba essere di stretta competenza del Comandante della legione, ma del Comandante generale dell'Arma. Il Governo, pertanto, propone il seguente nuovo testo sostitutivo:

«Il militare di truppa che ha ultimato la seconda rafferma e che ne faccia domanda

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

almeno 60 giorni prima della relativa scadenza è ammesso nel servizio continuativo se riconosciuto meritevole di rimanere nell'Arma dei carabinieri. Il militare non riconosciuto meritevole cessa dal servizio.

I provvedimenti di cui al comma precedente sono adottati con determinazione del comandante generale dell'Arma.

Nel caso di diniego dell'ammissione al servizio continuativo il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio dal militare oltre la scadenza della rafferma è considerato come servizio prestato in rafferma».

BACCELLI, *Relatore*. Sono perfettamente d'accordo con il Governo; comunque il fondamento di questo articolo, di cui bisogna rallegrarsi, è che i militari, dopo la seconda rafferma, passano in servizio continuativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 24 nel nuovo testo proposto dal Governo.

(È approvato).

Procediamo nell'esame degli articoli che leggerò ed, in assenza di osservazioni e proposte di emendamento, porrò successivamente in votazione:

ART. 25.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in ferma volontaria o in rafferma può essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali in conformità a quanto previsto per i militari in servizio continuativo.

(È approvato).

ART. 26.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri può cessare dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:

a) infermità, quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattasi di non idoneità temporanea, la cessazione dalla ferma o dalla rafferma è disposta qualora il militare non abbia riacquisito la idoneità fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli;

b) scarso rendimento;

c) motivi disciplinari, sempre che i fatti non siano di tale gravità da importare il deferimento alla commissione di disciplina per l'eventuale perdita del grado;

d) condanna penale per la quale il militare deve espriare una pena restrittiva della libertà personale;

e) domanda, per gravi comprovati motivi; la domanda può non essere accolta per ragioni di servizio;

f) inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari;

g) perdita del grado.

La cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per la causa di cui alla lettera b) è disposta previo parere delle Autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

La cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per la causa di cui alla lettera c) è disposta previa contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato.

(È approvato).

ART. 27.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 26, eccettuata la perdita del grado, è collocato in congedo.

Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se trattasi di non idoneità permanente al servizio incondizionato, il militare è collocato in congedo assoluto.

(È approvato).

ART. 28.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle norme di legge vigenti per i militari di truppa delle altre armi dell'Esercito, salvo che non abbia acquisito titolo a pensione vitalizia per anzianità di servizio.

Se il militare cessa dal servizio prima del termine della ferma volontaria o della rafferma per una delle cause previste dalle lettere a), e) ed f) dell'articolo 26, il premio di congedamento è corrisposto in proporzione degli anni di servizio compiuti, calcolandosi per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. Nessun premio compete al militare che cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle lettere b), c), d) e g) del predetto articolo 26.

Qualora la cessazione dal servizio sia determinata da infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il militare consegue la pensione privi-

legiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore. La concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra non fa perdere il diritto al premio di congedamento.

(*È approvato*).

TITOLO IV.

MILITARI DI TRUPPA IN CONGEDO E IN CONGEDO ASSOLUTO

ART. 29.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in congedo può trovarsi:

- a) in servizio temporaneo;
- b) in congedo illimitato.

Il militare in servizio temporaneo è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per la categoria di militari cui apparteneva all'atto della cessazione dal servizio, in quanto siano applicabili.

Il militare in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge e di regolamento riflettenti il grado, la disciplina ed il controllo della forza in congedo.

(*È approvato*).

ART. 30.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in congedo è soggetto ai seguenti obblighi di servizio:

- a) in tempo di pace:
 - rispondere ai richiami in servizio per eccezionali esigenze;
 - rispondere alle chiamate di controllo;
- b) in tempo di guerra:
 - rimanere costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

I richiami sono disposti d'autorità dal Ministro della difesa nei limiti numerici stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, di concerto con quello del tesoro; lo stesso decreto determina la durata massima dei richiami.

(*È approvato*).

ART. 31.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri cessa dal congedo ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del cinquantesimo anno di età.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri è collocato in congedo assoluto an-

che prima dell'età indicata nel comma precedente, quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

(*È approvato*).

ART. 32.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in congedo assoluto non ha obblighi di servizio; conserva però il grado e l'onore dell'uniforme ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

(*È approvato*).

TITOLO V.

IMPIEGO CIVILE

ART. 33.

L'appuntato dell'Arma dei carabinieri che abbia compiuto 15 anni di effettivo servizio sia nella posizione di servizio continuativo che in quella di ferma volontaria o di rafferma, può far domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo ai sensi dell'articolo 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel limite di un terzo dei posti di usciere o qualifica equiparata delle carriere del personale ausiliario del Ministero della Difesa Esercito.

L'accertamento se l'appuntato sia idoneo e meritevole a conseguire l'impiego civile è effettuato da una Commissione nominata dal Ministro della difesa e composta di un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente, di un ufficiale superiore di altra Arma dell'Esercito e di un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dell'Esercito con qualifica di direttore di divisione, membri.

L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dalla data di presentazione delle domande.

Perde titolo a conseguire l'impiego civile l'appuntato che abbia raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per il diritto a pensione normale ai sensi della lettera a) dell'articolo 20.

CUTTITTA. Propongo che nei tre commi dell'articolo, la dizione « l'appuntato » venga sostituita con la dizione « il militare di truppa » onde far beneficiare della disposizione i carabinieri semplici.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In sede referente alcuni colleghi svolsero delle osservazioni circa l'effettiva utilizzazione dei carabinieri e degli appuntati negli impieghi civili, e chiesero spiegazioni sulla differenza di trattamento tra appuntati e carabinieri. Mi riservai di approfondire i rilievi e, tenendo conto anche del fatto che il grado di appuntato è conseguito dopo 19 anni, con la possibilità di permanere per soli 6 mesi in qualità di impiegati, il Governo ha ritenuto opportuno di sostituire la dizione « appuntato », con quella di « militare di truppa ». Analogo emendamento è stato introdotto anche nello stato giuridico della Guardia di finanza. Propongo, poi, che nel primo comma vengano soppresse le parole « ai sensi dell'articolo 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

CUTTITTA. Mi dichiaro favorevole alla formulazione dell'articolo proposta dal Governo.

PRESIDENTE. All'articolo 33, nel primo, secondo e quarto comma il Governo ha presentato un emendamento volto a sostituire le parole « l'appuntato » con le parole « il militare di truppa ».

Poiché c'era già un riferimento, ai sensi dell'articolo 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il Governo ha proposto poi di sopprimere il riferimento nel primo comma.

Pongo in votazione, pertanto, il primo comma nella nuova formulazione proposta dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma con la modifica della dizione « appuntato » in « militare di truppa dell'Arma dei carabinieri ».

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma per il quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Pongo in votazione il quarto comma con la modifica della dizione « appuntato in « militare di truppa ».

(È approvato).

L'articolo 33, rimane, pertanto, così formulato:

«Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, che abbia compiuto 15 anni di effettivo servizio sia nella posizione di servizio continuativo che in quella di ferma volontaria o di rafferma, può far domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo nel limite di un terzo dei posti di usciere o qualifica equiparata delle carriere del personale ausiliario del Ministero della Difesa Esercito.

L'accertamento se il militare di truppa sia idoneo e meritevole a conseguire l'impiego civile è effettuato da una commissione nominata dal Ministro della difesa e composta di un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente, di un ufficiale superiore di altra Arma dell'Esercito e di un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dell'Esercito con qualifica di direttore di divisione, membri.

L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dalla data di presentazione delle domande.

Perde titolo a conseguire l'impiego civile il militare di truppa che abbia raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per il diritto a pensione normale ai sensi della lettera a) dell'articolo 20».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Darò ora lettura dei successivi articoli, avvertendo che, in assenza di osservazioni e proposte di emendamento, li porrò successivamente in votazione.

TITOLO VI.

PERDITA DEL GRADO

ART. 34.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri incorre nella perdita del grado per una delle seguenti cause:

- 1°) perdita della cittadinanza;
- 2°) assunzione in servizio, non autorizzata, in forze armate di Stati esteri;
- 3°) assunzione in servizio con qualsiasi grado in altre Forze armate o corpi di polizia;
- 4°) interdizione giudiziale o inabilitazione;
- 5°) irreperibilità accertata;
- 6°) rimozione per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari ov-

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

vero per comportamento comunque contrario alle finalità dell'Arma o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio della commissione di disciplina;

7°) condanna:

a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importa la pena accessoria della rimozione;

b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importi la interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste dai nn. 2 e 5 del primo comma dell'articolo 19 di detto Codice penale.

(È approvato).

ART. 35.

La perdita del grado è disposta:

a) con determinazione ministeriale per i militari di truppa dell'Arma in servizio;

b) con determinazione del comandante generale dell'Arma per i militari di truppa in congedo.

La perdita del grado decorre dalla data della determinazione nei casi di cui ai nn. 1, 5 e 6 dell'articolo 34, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui ai nn. 2 e 3 e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui ai nn. 4 e 7 dello stesso articolo 34.

Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'articolo 22, la perdita del grado per le cause indicate ai nn. 6 e 7 dell'articolo 34 decorre dalla data in cui il militare ha cessato dal servizio continuativo.

(È approvato).

ART. 36.

Può essere reintegrato nel grado:

1°) a domanda, il militare che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate ai nn. 1, 4 e 5 dell'articolo 34, quando le cause stesse siano venute a mancare;

2°) a domanda, o d'ufficio, il militare in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del n. 3 dell'articolo 34, quando cessi di appartenere ad altra Forza armata o corpo di polizia;

3°) a domanda, il militare rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del n. 6 dell'articolo 34, quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale

periodo è ridotto alla metà per il militare che, per atti di valore compiuti dopo la rimozione dal grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Colui che abbia conseguito più di una ricompensa può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

4°) a domanda, il militare che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del n. 7 dell'articolo 34, quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera a) di detto n. 7 anche a norma della legge penale militare.

La reintegrazione nel grado è disposta con determinazione ministeriale e decorre dalla data della determinazione.

La reintegrazione nel grado del militare già in servizio continuativo non importa di diritto la riammissione del militare stesso nel servizio continuativo.

(È approvato).

TITOLO VII.

DISCIPLINA

CAPO I.

SANZIONI DISCIPLINARI DI STATO

ART. 37.

Le sanzioni disciplinari di stato sono:

a) la sospensione disciplinare dal servizio, di cui all'articolo 9;

b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari di cui all'articolo 26, lettera c);

c) la perdita del grado per rimozione, di cui al n. 6 dell'articolo 34.

(È approvato).

CAPO II.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

ART. 38.

L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il militare può essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 37, è effettuato dal comandante di legione dal

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

quale il militare dipende per ragioni di impiego o nella cui giurisdizione risiede, mediante contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato.

Il comandante di legione, qualora ritenga il militare responsabile di atti che possano importare la perdita del grado, ne dispone il deferimento a commissione di disciplina.

Il Ministro o il comandante generale dell'Arma dei carabinieri possono ordinare direttamente il deferimento del militare a commissione di disciplina.

Un emendamento del Governo propone di sostituire il primo comma dell'articolo 38 con il seguente:

«L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il militare può essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 37, è disposto dal comandante di legione dal quale il militare dipende per ragioni di impiego o nella cui giurisdizione risiede, e si effettua mediante contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato».

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Si tratta di un emendamento più formale che altro, in quanto le cose praticamente non cambiano; e però sembra a noi essere, quella ora proposta, la formulazione migliore.

PRESIDENTE. Si tratta, invero, di modifiche formali.

BACCELLI, *Relatore*. Sono d'accordo per l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il comma sostitutivo proposto dal Governo.

(*E approvato*).

L'articolo 38 rimane, pertanto, così formulato:

«L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il militare può essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 37, è disposto dal comandante di legione dal quale il militare dipende per ragioni di impiego o nella cui giurisdizione risiede, e si effettua mediante contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato.

Il comandante di legione, qualora ritenga il militare responsabile di atti che possano importare la perdita del grado, ne dispone il deferimento a commissione di disciplina.

Il Ministro o il comandante generale dell'Arma dei carabinieri possono ordinare direttamente il deferimento del militare a commissione di disciplina».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Procediamo nell'esame degli articoli che, in assenza di osservazioni ed emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 39.

La commissione di disciplina per i giudizi a carico di militari di truppa dell'Arma dei carabinieri è formata e convocata, di volta in volta, dal comandante di legione dal quale il giudicando dipende per ragioni di impiego o nella cui giurisdizione risiede. Se i giudicandi siano più di uno, provvede il comandante di legione dal quale dipende o nella cui giurisdizione risiede il militare più elevato in grado o più anziano. La commissione si compone di un ufficiale superiore della Arma dei carabinieri, presidente, e di due capitani dell'Arma stessa in servizio.

Se trattasi di più giudicandi di armi o di Forze armate diverse, si applicano le norme in vigore per l'Arma o la Forza armata cui appartiene il militare più elevato in grado o più anziano.

(*E approvato*).

ART. 40.

Non possono far parte della commissione di disciplina i superiori gerarchici alle cui dipendenze il militare prestava servizio alla epoca in cui commise i fatti o si trovi alla data di convocazione della commissione; gli ufficiali comunque intervenuti nelle indagini e negli accertamenti preliminari al procedimento disciplinare; i parenti e gli affini tra loro, sino al terzo grado incluso; l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso.

(*E approvato*).

ART. 41.

Il militare sottoposto a commissione di disciplina ha diritto a ricusare per una sola volta un componente della commissione. La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data in cui il militare ha ricevuto comunicazione della convocazione della commissione di disciplina.

Il militare può farsi assistere da un ufficiale difensore, da lui scelto o designato dal presidente della commissione di disciplina, che sia di grado inferiore a quello rivestito dal presidente e non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 40.

(*E approvato*).

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

ART. 42.

Il presidente della commissione di disciplina può ordinare i mezzi istruttori che ritenga opportuni e, prima dell'inizio della discussione, deve comunque assegnare al giudice un termine non inferiore a giorni cinque per la presentazione di eventuali difese scritte.

La commissione di disciplina si pronuncia, a maggioranza, sul quesito se il militare sia o meno meritevole di conservare il grado.

Gli atti conclusivi del procedimento sono rimessi direttamente al Ministero.

Il Ministro può discostarsi dal giudizio della commissione di disciplina a favore del militare.

(È approvato).

ART. 43.

In caso di corresponsabilità fra sottufficiali e militari di truppa per fatti che configurano un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare è unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico dei sottufficiali.

Il Ministro, sino a quando non sia convocata la commissione di disciplina, può ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.

(È approvato).

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 44.

Il vicebrigadiere che ha ultimato la prima rafferma è ammesso in servizio continuativo in conformità alle norme dell'articolo 24.

Al vicebrigadiere in servizio continuativo si applicano le disposizioni del titolo secondo della presente legge, nonché quelle della legge 31 luglio 1954, n. 599, che non siano particolari alla categoria dei sottufficiali in servizio permanente.

Il vicebrigadiere che non sia ammesso in servizio continuativo è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.

Il vicebrigadiere che cessa dal servizio continuativo è collocato nella riserva o nel complemento a seconda che sia provvisto o meno di pensione vitalizia.

Nel caso sia riconosciuto non idoneo permanentemente al servizio incondizionato, il vicebrigadiere cessato dal servizio continua-

tivo o che non vi sia stato ammesso è collocato in congedo assoluto.

Al vicebrigadiere che cessa dal servizio continuativo per età o per infermità proveniente da causa di servizio spetta l'indennità speciale annua lorda non reversibile prevista dall'articolo 21, nella misura di lire cinquantacinquemila, alle stesse condizioni contemplate nell'articolo medesimo.

Un emendamento del Governo propone di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Al vicebrigadiere in servizio continuativo si applicano le disposizioni del titolo secondo della presente legge, tranne per quanto riguarda il limite di età per la cessazione dal servizio continuativo che è fissato in anni 53. Si applicano altresì le disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, che non siano particolari alla categoria dei sottufficiali in servizio permanente ».

Si tratta, evidentemente, di una precisazione.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È un emendamento, questo, che intende essere esplicativo, per evitare incertezze sull'interpretazione del secondo comma. Siccome, in sostanza, si dice che si applicano le stesse norme nei riguardi degli appuntati e dei carabinieri, « previste dal titolo secondo della presente legge », e nelle norme cui si fa riferimento è indicata la stessa età, allora occorre precisare dicendo, appunto, « tranne per quanto riguarda il limite di età per la cessazione dal servizio continuativo che è fissato in anni 53 ».

BACCELLI, *Relatore*. D'accordo!

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni od obiezioni, pongo allora in votazione l'articolo 44 per divisione.

Pongo in votazione il primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma nella nuova formulazione proposta dal Governo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo.

(È approvato).

L'articolo 44 rimane, pertanto, così formulato:

Il vicebrigadiere che ha ultimato la prima rafferma è ammesso in servizio continuativo in conformità alle norme dell'articolo 24.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

Al vice brigadiere in servizio continuativo si applicano le disposizioni del titolo secondo della presente legge, tranne per quanto riguarda il limite di età per la cessazione dal servizio continuativo che è fissato in anni 53. Si applicano altresì le disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, che non siano particolari alla categoria dei sottufficiali in servizio permanente.

Il vicebrigadiere che non sia ammesso in servizio continuativo è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.

Il vicebrigadiere che cessa dal servizio continuativo è collocato nella riserva o nel complemento a seconda che sia provvisto o meno di pensione vitalizia.

Nel caso sia riconosciuto non idoneo permanentemente al servizio incondizionato, il vicebrigadiere cessato dal servizio continuativo o che non vi sia stato ammesso è collocato in congedo assoluto.

Al vicebrigadiere che cessa del servizio continuativo per età o per infermità proveniente da causa di servizio spetta l'indennità speciale annua lorda non riversibile prevista dall'articolo 21, nella misura di lire cinquantacinquemila, alle stesse condizioni contemplate nell'articolo medesimo».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché agli articoli 45 e 46 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò, successivamente, in votazione:

ART. 45.

L'indennità speciale prevista dagli articoli 21 e 44 compete, a decorrere dal 1° gennaio 1961, ai vicebrigadieri, agli appuntati, ai carabinieri scelti e ai carabinieri che anteriormente all'entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per limiti massimi di servizio, per età o per infermità dipendente da causa di servizio e che alla predetta data del 1° gennaio 1961 non abbiano compiuto gli anni 65. L'indennità compete dalla data di collocamento in pensione per coloro che abbiano cessato dal servizio successivamente al 1° gennaio 1961.

(È approvato).

ART. 46.

Il personale delle categorie in congedo dell'Arma dei carabinieri richiamato in servizio temporaneo cui spetti una pensione

ordinaria a carico dello Stato ha diritto al trattamento economico di attività del grado rivestito, tenuto conto dell'anzianità posseduta, restando sospeso il pagamento del trattamento di quiescenza; ha diritto invece a quest'ultimo trattamento, in luogo di quello di attività, se più favorevole.

Il servizio temporaneo di richiamo reso dal personale dell'Arma dei carabinieri è utile ai fini di pensione.

(È approvato).

ART. 47.

Ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo è esteso l'obbligo dell'iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, prevista dall'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall'articolo 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni modificative ed integrative.

I vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo possono contrarre mutui quinquennali e decennali con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, verso cessione di quote dello stipendio o della paga non superiori al quinto e con l'osservanza delle norme stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive disposizioni modificative ed integrative. A tal fine lo stipendio o la paga fruiti dal detto personale vengono assoggettati al contributo dello 0,50 per cento di cui all'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni.

L'iscrizione disposta dal primo comma ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

BUFFONE. Onorevole Presidente, qui dovremmo inserire l'emendamento cui già accennai nella precedente seduta e sull'opportunità del quale tutti convennero, relativamente alla materia del riconoscimento della validità del servizio prestato dopo il terzo anno agli effetti della liquidazione. Ricordo che, in quell'occasione, noi avanzammo delle riserve per l'assenza nel disegno di legge di una norma che prevedesse questo caso. Se-

nonché, nel frattempo, il parere, in senso positivo, da noi espresso e comunicato alla Commissione finanze e tesoro per quanto concerneva il disegno di legge sullo stato giuridico dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, è stato fatto proprio, in quella sede, dal Relatore su quel progetto, onorevole Turnaturi e, in tal senso ha deliberato la VI Commissione in sede legislativa. Reputo, pertanto, si debba, a nostra volta, per analogia, approvare la medesima norma per quanto concerne i carabinieri.

Proporrei, quindi, di introdurre l'emendamento tra il primo ed il secondo comma dell'articolo.

PRESIDENTE. Non avrei difficoltà. Bisognerebbe però vedere prima se analogamente è stato fatto anche per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e, comunque, prendere visione di testi ufficiali in proposito. Caso mai, si potrebbe sempre provvedere in un secondo tempo, ricorrendo magari ad una proposta di legge d'iniziativa parlamentare.

È possibile accertare subito quanto risulta essere stato deciso al riguardo?

Prego il funzionario segretario di acquisire subito gli elementi di fatto indicati dall'onorevole Buffone.

BUFFONE. Onorevole Presidente, ora ho potuto accertare con esattezza, che per i sottufficiali e i militari di truppa della Guardia di finanza è stata effettivamente attuata questa disposizione più favorevole. Infatti, il secondo comma dell'articolo 56 del disegno di legge n. 514, per la Guardia di finanza, approvato il 27 aprile 1961 dalla VI Commissione (Finanze e tesoro) in sede legislativa, introdotto, come detto poc'anzi su proposta del relatore onorevole Turnaturi, dispone: « Il servizio prestato dopo il terzo anno dalla data di arruolamento dai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, già iscritti o da iscriverne al fondo di previdenza di cui al precedente comma, escluso il periodo di sospensione dall'impiego o di aspettativa senza assegni, è considerato valido ai fini della determinazione della indennità di buonuscita di cui alla legge 25 novembre 1957, n. 1139, all'atto del collocamento in congedo, con diritto a pensione ».

LEONE RAFFAELE. Lo stato giuridico dei sottufficiali e guardie del Corpo di pubblica sicurezza, invece, non prevede questa disposizione al corrispondente articolo. Mi associo, comunque, all'emendamento del collega Buffone.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Esattamente, in una precedente seduta, il

Presidente della nostra Commissione fece rilevare la necessità che l'esame delle norme relative allo stato giuridico dei Carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della Guardia di finanza fosse devoluto unitariamente a questa Commissione in sede legislativa. Soli così potevano essere evitate quelle sperequazioni che, purtroppo, ora vengono lamentate. Ricordo ancora che, esaminandosi per il parere alla II Commissione il disegno di legge sullo stato giuridico delle Guardie di pubblica sicurezza, fu sollevato il problema del riscatto del periodo di servizio prestato in qualità di sottufficiale antecedentemente alla nomina ad ufficiale. Il disegno di legge oggi al nostro esame non prevede, ad esempio, questo riscatto, che, invece, è accordato agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La mia posizione di rappresentante del Governo non mi consente di fare considerazioni in ordine a questa materia; debbo, comunque, rilevare che, in passato, abbiamo sempre seguito il criterio della uniformità e della equiparazione, specialmente per quanto riguarda i principi generali.

Ora, per quanto concerne l'emendamento proposto dall'onorevole Buffone — che è di largo interesse sociale ed è vivamente atteso — mi rimetto alla volontà della Commissione, pur non potendo nascondermi le preoccupazioni che derivano da questo mio atteggiamento. In caso contrario, la Commissione potrebbe votare un ordine del giorno ed un gruppo di colleghi presentare subito una proposta di legge.

BACCELLI, *Relatore*. Propongo di inserire nell'articolo 47 di questo disegno di legge un testo analogo a quello del secondo comma dell'articolo 56 dello stato giuridico dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza. Formulo questa proposta in quanto ricordo anch'io che in sede di discussione generale, la Commissione su questo punto si è dimostrata veramente concorde.

PRESIDENTE. Procediamo con ordine. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 47.

(È approvato).

Do lettura del comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Relatore, dall'onorevole Buffone e dall'onorevole Leone Raffaele:

« Il servizio prestato dopo il terzo anno dalla data di arruolamento dai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma già iscritti o da iscriverne al Fondo di previdenza di cui al

binieri, nonché ogni altra disposizione relativa ai vicebrigadieri e ai militari di truppa dell'Arma stessa in contrasto o comunque incompatibile con la presente legge.

(È approvato).

ART. 51.

All'onere di lire 307.975.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61 sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti dei capitoli n. 141 (59.000.000), n. 148 (27.975.000), n. 158 (41.000.000) e n. 244 (180.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.

All'onere di lire 615.950.000 relativo all'esercizio finanziario 1961-62 si provvederà mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Onorevoli colleghi, chiedo di essere autorizzato al coordinamento. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge, con l'approvazione del quale risulterà assorbita la proposta di legge n. 903 d'iniziativa del deputato Durand de la Penne, sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Boidi ed altri: Modifica degli articoli 61 e 62 e del quadro XIII della annessa tabella n. 1, della legge 12 novembre 1955, n. 1137 (2443).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Boidi, Sorgi, Marengi, Bologna, Radi, Forlani, Leone Raffaele: « Modifica degli articoli 61 e 62 e del quadro XIII della annessa tabella n. 1, della legge 12 novembre 1955, n. 1137 » (2443).

L'onorevole Raffaele Leone, relatore sul provvedimento, ha facoltà di riferire alla Commissione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Signor Presidente, trovandomi ancora nella necessità di portare a termine l'esame della materia con-

cernente questa proposta di legge, chiederò un breve rinvio.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono d'accordo con la proposta dell'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Poiché il relatore chiede un breve rinvio, se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la discussione della proposta di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Andreucci e Salizzoni: Convalida dei corsi superiori tecnici di artiglieria tenuti dal Ministero della difesa anteriormente al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, e non convalidati dalla legge 31 luglio 1956, n. 917 (2751)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Andreucci e Salizzoni: « Convalida dei corsi superiori tecnici di artiglieria tenuti dal Ministero della difesa anteriormente al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, e non convalidati dalla legge 1 luglio 1956, n. 917 (2751).

L'onorevole Corona Giacomo ha facoltà di svolgere la relazione.

CORONA GIACOMO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, si tratta di un provvedimento assai semplice: riguarda la particolare posizione di un gruppo di ufficiali i quali si sono trovati a frequentare i corsi di specializzazione elettronica indetti dallo Stato maggiore dell'Esercito - Ispettorato dell'Arma di artiglieria - per le necessità urgenti di quadri tecnici da parte dell'Esercito, in un periodo di *vacatio legis*.

Il 22 agosto 1956 venne pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, n. 209, la legge 31 luglio 1956, n. 917, che regola il reclutamento degli ufficiali dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione. Con questa legge, all'articolo 9, venivano convalidati il primo, secondo, terzo e quarto corso di specializzazione elettronica, mentre si rimandava ad un successivo decreto presidenziale la definizione delle norme che avrebbero regolato i corsi futuri.

Il decreto presidenziale preannunciato fu quello n. 1211, pubblicato in data 12 novembre 1958, ma esso non convalidò i corsi quinto, sesto e settimo che erano stati tenuti nel frattempo, cioè durante il periodo che va dall'entrata in vigore della legge del 1956 alla promulgazione del decreto presidenziale stesso.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

Si tratta, in definitiva, di riconoscere agli ufficiali che hanno frequentato i corsi 5°, 6° e 7° la specializzazione conseguita, non di operare, per così dire, una sanatoria vera e propria ma di venire incontro alle lamentele ed alle proteste di questi ufficiali, giustificate dal fatto che i corsi suaccennati si sono svolti regolarmente, cioè a dire con lo stesso rigore e con le stesse discipline dei precedenti. In caso contrario l'aver frequentato i corsi di elettronica rappresenterebbe per questi ufficiali, anziché un titolo, un danno. E di ciò sono consci i proponenti, i quali nella relazione affermano tra l'altro: « In tal senso si è predisposto il seguente articolo unico, il quale concorre a sanare una situazione di danno per un certo numero di ufficiali, per i quali l'aver conseguito un biennio di studio superiore a favore dell'artiglieria militare, finisce per essere un demerito anziché un merito, in quanto non consente il passaggio dall'arma di provenienza nel servizio tecnico di artiglieria, mentre costituisce un fatto negativo l'esser addebi a servizi che non sono propri nel ruolo di provenienza ».

Non conosco il pensiero del Governo in ordine alla proposta di legge dei colleghi Salizzone ed Andreucci; ma, se le cose stanno così come sono state prospettate, mi pare che sia un atto di giustizia conferire la medesima posizione giuridica, ottenuta da coloro che hanno frequentato i corsi precedenti, a tutti quegli ufficiali che hanno frequentato il 5°, il 6° ed il 7° corso.

Pertanto, a prescindere dalle considerazioni che a questo riguardo farà l'onorevole rappresentante del Governo, mi dichiaro, in linea di principio, favorevole all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANDREUCCI. Prendo la parola per confermare, in sostanza, quanto ha già detto l'onorevole Relatore, cioè a dire che i corsi 5°, 6° e 7° sono stati svolti con gli stessi criteri e con le stesse garanzie con cui si sono svolti i precedenti. Pertanto, a mio avviso, con l'approvazione della presente proposta di legge non si farà altro che compiere un atto di giustizia verso questo gruppo di ufficiali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo, in linea di massima, non è contrario alla proposta di legge, ma deve fare osservare che la legge del 1958 prevede anche

un periodo pratico di otto mesi di applicazione con esami di laboratorio.

Perciò, se si vuole veramente perseguire una perequazione, bisognerà aggiungere, accanto al requisito del superamento dei corsi, quanto è contenuto in un emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo unico, che, contestualmente, presento all'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico:

« La convalida dei Corsi superiori tecnici di artiglieria di cui all'articolo 9 della legge 31 luglio 1956, n. 917, deve intendersi estesa ai corsi di specializzazione elettronica 5°, 6° e 7°, banditi anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211.

Agli ufficiali che abbiano superato i corsi di cui al comma precedente sono pertanto applicabili le disposizioni transitorie e finali contenute negli articoli 8, 10, 11 della predetta legge 31 luglio 1956, n. 917 ».

L'onorevole rappresentante del Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo:

« Agli ufficiali che abbiano superato i corsi di cui al comma precedente ed abbiano prestato o prestino il servizio pratico sperimentale previsto dal terzo comma dell'articolo 6 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, sono applicabili le disposizioni transitorie e finali contenute negli articoli 8, 10 e 11 della predetta legge 31 luglio 1956, n. 917 ».

ANDREUCCI. Mi dichiaro d'accordo con la sostanza di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo unico, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei Senatori Palermo e Fortunati: Aumento della indennità annua agli aiutanti di battaglia (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (2810).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Palermo e Fortunati: « Aumento dell'indennità annua agli aiutanti

di battaglia », approvata dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 febbraio 1961, per la quale, come gli onorevoli colleghi ricordano, il relatore onorevole Chiatante già svolse la relazione, in sede referente, nella seduta del 10 marzo 1961. Fu allora deliberato all'unanimità di richiedere all'onorevole Presidente della Camera il trasferimento della proposta in sede legislativa.

CHIATANTE, *Relatore*. Poiché i termini del problema sono abbastanza chiari e tenuto conto del fatto che la Commissione non può non condividere quanto è stato già da me dichiarato, mi rimetto a quanto ho avuto l'onore di illustrare, in qualità di Relatore, in sede referente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo sollecita l'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendovi osservazioni e proposte di emendamento, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

La misura dell'indennità annua lorda attribuita agli aiutanti di battaglia dall'articolo 1 della legge 11 giugno 1959, n. 353, è elevata a lire 70.000.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere annuo di lire 5.640.000 derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1960-61, con gli ordinari stanziamenti dei capitoli n. 34 (lire 3.510.000), n. 73 (lire 1.200.000) e n. 205 (lire 330.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario, e con gli ordinari stanziamenti del capitolo n. 68 (lire 600.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata, a scrutinio segreto, in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: **Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali (2854).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi e organismi internazionali ».

Prego l'onorevole Buffone di voler svolgere la relazione.

BUFFONE, *Relatore*. Con questo disegno di legge il Governo si propone di inquadrare e regolare il problema delle diarie al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, destinato isolatamente all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi o organismi internazionali.

Nell'assenza di norme *ad hoc*, per regolare il trattamento economico degli interessati si è fatto, fino ad ora, ricorso alle disposizioni sulle missioni ordinarie all'estero dei dipendenti statali. Col presente disegno di legge si vuole colmare le lacune esistenti nel settore.

Il provvedimento si compone di dodici articoli, i quali provvedono, oltretutto a fissare la diaria, anche a stabilire una licenza ordinaria di trenta giorni per gli ufficiali, venti per i sottufficiali e quindici per i graduati e militari di truppa, regolarmente retribuita, durante la quale gli interessati conservano l'assegnazione di lungo servizio all'estero. Come si può facilmente rilevare, l'esigenza è particolarmente sentita soprattutto in considerazione del fatto che il nostro Paese fa parte di numerose organizzazioni internazionali.

L'applicazione di questo provvedimento comporta un onere di 112 milioni e 500 mila lire, cui sarà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1960-61 con gli ordinari stanziamenti del capitolo n. 24 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per gli esercizi successivi non si farà luogo a maggiori assegnazioni di fondo.

Per tutte queste considerazioni invito gli onorevoli colleghi a dare il loro voto favorevole al provvedimento, il quale, ripeto, ha soltanto lo scopo di colmare una grave lacuna esistente nel settore del trattamento economico riservato a coloro che prestano servizio all'estero.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

precedente comma, escluso il periodo di sospensione dall'impiego o di aspettativa senza assegni, è considerato valido ai fini della determinazione della indennità di buonuscita di cui alla legge 25 novembre 1957, n. 1139, all'atto del collocamento in congedo, con diritto a pensione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'originario secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'originario terzo comma.

(È approvato).

L'articolo 47 resta, pertanto, così formulato:

« Ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo è esteso l'obbligo dell'iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, prevista dall'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall'articolo 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni modificative ed integrative.

Il servizio prestato dopo il terzo anno dalla data di arruolamento dai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma già iscritti o da iscriverne al Fondo di previdenza di cui al precedente comma, escluso il periodo di sospensione dall'impiego o di aspettativa senza assegni, è considerato valido ai fini della determinazione della indennità di buonuscita di cui alla legge 25 novembre 1957, n. 1139, all'atto del collocamento in congedo, con diritto a pensione.

I vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo possono contrarre mutui quinquennali e decennali con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, verso cessione di quote dello stipendio o della paga non superiori al quinto e con l'osservanza delle norme stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive disposizioni modificative ed integrative. A tal fine lo stipendio o la

paga fruiti dal detto personale vengono assoggettati al contributo dello 0,50 per cento di cui all'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni.

L'iscrizione disposta dal primo comma ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 48, 49, 50 e 51 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 48.

Per il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuto un provvedimento di cessazione dalla ferma o dalla rafferma annullato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in accoglimento di ricorso straordinario al Capo dello Stato o di ufficio, la riammissione in servizio da disporsi per effetto dell'abrogazione dell'articolo unico della legge 6 giugno 1935, n. 1097, di cui al successivo articolo 50, decorre, agli effetti economici, da data comunque non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

Se però non venga adottato alcun nuovo provvedimento in sostituzione di quello annullato o se al termine della nuova procedura venga adottato un provvedimento che non comporti la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, la riammissione in servizio decorrerà, anche agli effetti economici, dalla data di decorrenza del provvedimento annullato.

(È approvato).

ART. 49.

Nella prima applicazione della presente legge, assumono la posizione di stato di vicebrigadieri o di militari di truppa in servizio continuativo, rispettivamente, i vicebrigadieri che sono stati ammessi a contrarre la seconda rafferma triennale e gli appuntati, carabinieri scelti e carabinieri che sono stati ammessi a contrarre la terza rafferma triennale.

(È approvato).

ART. 50.

Sono abrogati l'articolo unico della legge 6 giugno 1935, n. 1097, per la parte concernente i militari di truppa dell'Arma dei cara-

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CLOCCHIATTI. Vorrei rivolgere all'onorevole Relatore la seguente domanda: come verrà stabilita la diaria? In base alle norme vigenti nella nazione dove il personale interessato viene dislocato?

BUFFONE, *Relatore*. L'indennità di missione viene stabilita in base alle norme del paese di destinazione.

BOLDRINI. Questo, onorevole relatore, è un inconveniente cui bisognerà ovviare in quanto è giusto che il trattamento economico sia uniforme per tutto il personale interessato.

CLOCCHIATTI. Esiste poi, onorevole Relatore, un altro problema di natura, per così dire, umana: nell'articolo 5 del provvedimento, infatti, si parla delle ferie da concedere agli interessati dopo un anno di permanenza all'estero, nella seguente misura: 30 giorni per gli ufficiali, 20 per i graduati e 15 per i soldati ed i militari di truppa. Ora a me sembra che, sotto il profilo umano, vi sia troppa differenza tra i 30 giorni concessi agli ufficiali ed i 15 concessi ai militari di truppa, per cui, penso sia il caso di aumentare il numero dei giorni di ferie da concedere a questi ultimi.

BUFFONE, *Relatore*. In questo provvedimento, onorevole Clocchiatti, ci si rifà in sostanza a quelle che sono le norme dell'ordinamento generale in materia.

CLOCCHIATTI. V'è, inoltre, da tener presente che per poter raggiungere la Patria, questo personale deve avere a disposizione molti giorni per il viaggio di andata e di ritorno.

BUFFONE, *Relatore*. Onorevole Clocchiatti, posso risponderle che il tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno è escluso dalle ferie per tutte e tre le categorie interessate.

Per quanto riguarda le ferie degli ufficiali e dei sottufficiali anche io ritengo che il divario sia rilevante. Si potrebbe, perciò, stabilire per le due categorie un identico periodo di 25 giorni. Non posso però dichiararmi d'accordo con la tesi sostenuta dall'onorevole Clocchiatti circa le ferie dei militari di truppa in quanto occorre tener presente che il militare di truppa comandato all'estero lo è in sostanza nell'ambito delle ferma ordinaria.

Potremmo, tutt'al più, concedere 30 giorni anche ai sottufficiali, ma penso che sia opportuno non innovare per quanto riguarda i militari di truppa.

BORIN. Mi associo alla proposta dell'onorevole Buffone per quanto riguarda l'aumento ai sottufficiali, ma propongo anche che i giorni di licenza ai militari di truppa siano portati a venti; e ciò anche in considerazione del fatto che simili licenze straordinarie saranno concesse in casi veramente eccezionali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non vedo l'opportunità di modificare il rapporto esistente in Italia tra gli ufficiali ed i sottufficiali; secondo me, lo stesso rapporto dovrebbe essere mantenuto anche quando costoro si trovino in servizio all'estero.

Comunque, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente presso delegazioni o rappresentanze militari all'estero, per un periodo superiore a 6 mesi, percepisce:

a) lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno;

b) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;

c) le indennità che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli che seguono.

Le disposizioni che precedono si applicano altresì in caso di destinazione all'estero presso enti, comandi od organismi internazionali dai quali non siano corrisposti stipendi o paghe. Eventuali particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi, saranno detratti dal trattamento di cui al primo comma.

(*E approvato*).

ART. 2.

L'assegno di lungo servizio all'estero compete dal giorno successivo a quello di arrivo nella sede di servizio all'estero a quello di cessazione dalla destinazione.

(*E approvato*).

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

ART. 3.

Al personale di cui all'articolo 1 può essere attribuito, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell'assegno di lungo servizio all'estero, con le modalità previste dall'articolo 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361.

(È approvato).

ART. 4.

Per coloro che nella sede all'estero usufruiscono di alloggio a titolo gratuito, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale possono essere ridotti in misura non eccedente il quarto e non inferiore all'ottavo, se l'alloggio è arredato; al dodicesimo, se l'alloggio non è arredato.

La misura della riduzione è, in ogni caso, stabilita con decreti del Ministro per la difesa.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

« Il personale di cui all'articolo 1 ha diritto dopo un anno di permanenza all'estero e per ciascun anno successivo ad una licenza ordinaria di 30 giorni per gli ufficiali, 20 giorni per i sottufficiali e 15 giorni per i militari di truppa, oltre i giorni strettamente necessari per il viaggio di andata e ritorno.

Agli effetti della decorrenza delle licenze posteriori alla prima, il periodo trascorso in licenza straordinaria si considera come servizio all'estero.

La licenza ordinaria non fruita in un anno si cumula con quella dell'anno successivo.

Il personale inviato in licenza ordinaria conserva l'assegno di lungo servizio all'estero in misura ridotta alla metà per tutto il periodo della licenza spettantegli, anche se prima che l'abbia ultimata riassuma servizio in Italia o cessa dal servizio. Tuttavia, in caso di cumulo di licenze, l'assegno anzidetto non può essere conservato per periodi superiori al doppio di quelli indicati nel primo comma.

Ai militari di truppa che vengono a trascorrere la licenza ordinaria in Italia sono rimborsate le spese di viaggio riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero. Il rimborso è concesso, anche se la licenza viene frazionata in vari periodi, per una sola volta l'anno o, se la sede è situata fuori d'Europa e del bacino del Mediterraneo, per una sola volta ogni due anni.

L'assegno di lungo servizio all'estero non è dovuto durante le licenze straordinarie ».

L'onorevole Buffone ha proposto di portare a 30 giorni, come per gli ufficiali, la licenza straordinaria da concedere ai sottufficiali. Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato)

L'onorevole Borin ha proposto di aumentare a 20 giorni la licenza straordinaria ai militari di truppa. Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 come risulta dopo l'approvazione dei due emendamenti.

(È approvato).

Passiamo agli altri articoli che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 6.

Agli ufficiali e ai sottufficiali, che per ragioni di servizio vengano chiamati temporaneamente in Italia o vi siano trattenuti durante o allo scadere della licenza ordinaria, sono conservati, in relazione al periodo in cui prestano servizio in Italia, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale in misura intera per i primi dieci giorni, ridotti alla metà per il periodo successivo, fino a un massimo di cinquanta giorni.

Ai militari di truppa nelle situazioni indicate nel comma precedente l'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale sono conservati in misura intera per i soli primi dieci giorni. Per il periodo successivo i militari di truppa sono aggregati, a tutti gli effetti, a un ente di stanza ove debbono compiere il loro servizio.

Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che per ragioni di servizio vengano chiamati temporaneamente in Italia l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale sono conservati anche durante i giorni strettamente indispensabili per il viaggio di andata e ritorno. Allo stesso personale sono rimborsate le spese di viaggio, riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero.

(È approvato).

ART. 7.

Il personale di cui all'articolo 1, che sia incaricato dal Ministero della difesa di missioni fuori della sede in cui presta servizio,

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

sia nello stato di residenza che in altri stati esteri, conserva l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale e ha diritto:

a) al rimborso delle spese di viaggio, con relativa maggiorazione fissa per spese accessorie, riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero;

b) al trattamento di missione all'estero spettante a coloro che, in qualità di addetti ad enti o uffici all'estero, godano di particolari assegni o indennità.

(È approvato).

ART. 8.

Per gli ufficiali e sottufficiali di cui all'articolo 1 resta fermo il diritto, all'atto della destinazione all'estero, al contributo per spese di vestiario previsto dalla legge 13 giugno 1952, n. 698.

Il contributo non è dovuto in caso di trasferimento da uno Stato ad un altro o di destinazioni ad un ente, comando od organismo di cui all'articolo 1, prima che siano trascorsi due anni dal rientro da una precedente destinazione all'estero.

(È approvato).

ART. 9.

Il personale di cui all'articolo 1 ha diritto, per il raggiungimento della sede, al trasferimento da una ad altra sede all'estero e per il rientro definitivo in Italia, al trattamento previsto per le missioni all'estero. Spettano, inoltre:

a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e più economici del bagaglio, fino ad un massimo di chilogrammi trecento per gli ufficiali, centocinquanta per i sottufficiali e cento per i militari di truppa. Qualora il Ministero autorizzi, per ragioni di servizio, il viaggio in aereo, spetta il rimborso delle spese di trasporto aereo di una quota di bagaglio di non più di cinquanta chili complessivi;

b) un'indennità fissa di lire 15.000, 10.000 e 5.000, rispettivamente per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, per spese di imballaggio, presa e resa a domicilio nonché di carico e scarico lungo l'itinerario.

Qualora la durata della destinazione all'estero sia superiore ad un anno, il militare può trasferire la famiglia all'estero, con diritto al rimborso delle spese di viaggio per la moglie e i figli conviventi e a carico e

delle spese di trasporto di un bagaglio, per ogni persona, nella stessa quantità prevista nel comma precedente per il capo famiglia.

(È approvato).

ART. 10.

Al personale inviato in missione all'estero per un periodo non inferiore a sei mesi sono dovuti i rimborsi di cui alle lettere a) e b) del primo comma del precedente articolo 9.

(È approvato).

ART. 11.

La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CORONA GIACOMO. Vorrei sapere per quale motivo è stata adoperata questa formulazione che è diversa da quella consueta.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È stata usata questa formula perché si spera che la legge possa entrare in vigore con il nuovo esercizio.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 11.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12. Ne do lettura:

ART. 12.

Alla copertura dell'onere di lire 112 milioni 500.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio 1960-61 sarà provveduto con gli ordinari stanziamenti del capitolo n. 24 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

Per gli esercizi successivi non si farà luogo a maggiori assegnazioni di fondi.

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato immediatamente a scrutinio segreto insieme con gli altri provvedimenti esaminati.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti oggi esaminati.

(Segue la votazione).

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Norme sullo stato giuridico dei vice-brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri » (2853):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	35
Voti contrari	0

(La Commissione approva);

e delle proposte di legge:

ANDREUCCI e SALIZZONI: « Convalida dei corsi superiori tecnici di artiglieria tenuti dal Ministero della difesa anteriormente al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, e non convalidati dalla legge 31 luglio 1956, n. 971 » (2751):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	35
Voti contrari	0

(La Commissione approva);

Senatori PALERMO e FORTUNATI: « Aumento della indennità annua agli aiutanti di battaglia » (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (2810):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	35
Voti contrari	0

(La Commissione approva);

e del disegno di legge:

« Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi o organismi internazionali » (2854):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	35
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Angelucci, Baccelli, Barontini, Bei Ciufoli Adele, Boldrini, Bologna, Borin, Buffone, Carra, Chiatante, Clocchiatti, Corona Giacomo, Cossiga, Cuttitta, Dante, De Caro, Durand de la Penne, Fornale, Galli, Gorreri Dante, Guerrieri Filippo, Iozzelli, Lenoci, Leone Francesco, Leone Raffaele, Lucchesi, Lupis, Monasterio, Nucci, Pacciardi, Pertini, Romualdi, Veronesi e Villa Ruggero.

La seduta termina alle 18,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI